SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **84.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l'articolo 10;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 40;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92, ed in particolare l'articolo 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della solidarietà sociale;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Unità tecnico-operativa per i Balcani

1. È confermata l'Unità tecnico-operativa per i Balcani, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

Consulta nazionale per il servizio civile

1. È confermata la Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1 è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Sono confermati i seguenti organismi:

a) Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;

c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.

2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 4.

Durata

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.

Art. 5.

Pari opportunità tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 6.

Abrogazioni

1. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 77

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse», è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive)*. — 1. All'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84: «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica», è il seguente:

«Art. 2 *(Unità tecnico-operativa)* —1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata «unità», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'unità è composta da:

a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;

b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.

3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'unità, nell'àmbito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:

a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;

b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;

c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;

d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell'area balcanica;

e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unità, nonché al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.

6. Per il funzionamento dell'unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.».

— Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»:

«Art. 10. — 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *i)* e *l)*, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.».

— Il testo dell'art. 40 della legge 19 dicembre 1992, n. 142, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)», è il seguente:

«Art. 40 *(Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;

c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;

d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organi geneticamente modificati;

e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;

f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanità, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;

h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;

i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica differenziandoli per grado intrinseco di rischio per modalità di impiego;

l) individuare l'autorità competente in termini di biosicurezza.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)*. — 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'àmbito del Sistema statistico nazionale.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. *(Abrogato)*.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».

— Il testo dell'art. 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92 «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», è il seguente:

«Art. 5. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'art. 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84, dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dell'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dell'art. 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92, e dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si vedano le note alle premesse.

07G0098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, n. 2354, relativo all'assegnazione finanziaria alla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza delle regioni e province autonome, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354 del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla provincia autonoma di Trento di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005;

Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla provincia autonoma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;

Viste le risultanze della riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a Roma tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti regionali e la successiva nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;

Viste le note della provincia autonoma di Trento n. 4411/06/D327/LC dell'8 settembre 2006, n. 5194/06/D327/LC del 13 ottobre 2006 e n. 6060/06/D327/LC del 21 novembre 2006 con le quali è stato comunicata l'impossibilità alla pubblicazione del bando di gara per l'unico intervento finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354/2005 per euro 425.969,00 ed è stata trasmessa la proposta di utilizzo del predetto importo;

Considerato che la provincia autonoma di Trento ha avanzato la proposta di utilizzare la somma prevista per l'intervento non attivato nei tempi prescritti per il finanziamento di nuovi interventi di adeguamento sismico di un ospedale provinciale;

Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla provincia autonoma stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354/2005;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento di nuovi interventi di adeguamento sismico di un ospedale provinciale per un importo complessivo di euro 425.969,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'intervento di adeguamento sismico riportato nell'allegato 1 del presente decreto, già finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354 del 6 giugno 2005, è annullato ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 425.969,00 resta assegnato alla provincia autonoma di Trento per il finanziamento degli interventi di adeguamento sismico riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. Per gli interventi di adeguamento sismico di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla provincia autonoma di Trento entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.

2. La provincia autonoma di Trento comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.

3. La provincia autonoma di Trento comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

Allegato 1 - Provincia Autonoma di Trento

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ANNULLATI
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	TR	Trento	Viadotto di Vela sulla S.S. 45 bis della Gardesana Occidentale	Provincia Autonoma di Trento	€ 425.969,00
				TOTALE GENERALE	**€ 425.969,00**

Allegato 2 - Provincia Autonoma di Trento

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SOSTITUTIVI
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	TR	Trento	Ospedale di Tione	Provincia Autonoma di Trento	€ 425.969,00
				TOTALE GENERALE	**€ 425.969,00**

07A06017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza delle regioni e province autonome, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Marche di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 20 luglio 2005;

Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla regione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;

Viste le risultanze della riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a Roma tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti regionali e la successiva nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;

Viste le note della regione Marche n. 233144 del 13 ottobre 2006, n. 246953 del 3 novembre 2006 e n. 253819 del 15 novembre 2006 con le quali è stata comunicata l'impossibilità alla pubblicazione del bando di gara per n. 3 interventi finanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 per un totale di euro 263.531,00 ed è stata trasmessa la proposta di utilizzo del predetto importo per n. 2 interventi sostitutivi;

Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla regione Marche stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento di 2 nuovi interventi di adeguamento/miglioramento sismico nella regione Marche per un importo complessivo di euro 263.531,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico riportati nell'allegato 1 del presente decreto, già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, sono annullati ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 263.531,00 resta assegnato alla regione Marche per il finanziamento degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. Per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla regione Marche entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.

2. La regione Marche comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.

3. La regione Marche comunicherà al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 30 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

Allegato 1 - Regione Marche

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DA ANNULLARE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
3	AN	Genga	Ponte rio Galozzi S.P. 360	Provincia Ancona	€ 52.650,00
7	AN	Rosora	Ponte su canale Enel	Comune Rosora	€ 8.100,00
9	AN	Montecarotto	Centro funzionale protezione civile	Comune Montecarotto	€ 202.781,00
				TOTALE GENERALE	**€ 263.531,00**

Allegato 2 - Regione Marche

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SOSTITUTIVI
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	AN	Montecarotto	Centro funzionale protezione civile – Edificio via S. Nicolò	Comune Montecarotto	€ 127.500,00
2	MC	Cingoli	Viadotto al Km 4+150 S.P. 26 Cingoli-Apiro	Provincia Macerata	€ 136.131,00
				TOTALE GENERALE	**€ 263.531,00**

07A06016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato

il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.667 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile e 25 maggio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 24 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 aprile 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05856

DECRETO 25 giugno 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4 %, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.667 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 febbraio, 26 marzo, 24 aprile e 25 maggio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 febbraio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 febbraio 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 febbraio 2007, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 febbraio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del medesimo giorno 28 giugno 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 febbraio 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05857

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Commerciale Servizi S.c. a r.l.», in Bassano del Grappa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 23 aprile 2004 e successivo accertamento in data 20 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Commerciale Servizi S.c. a r.l.», con sede in Bassano del Grappa (codice fiscale 02980330241) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, con studio in Padova, piazza A. De Gasperi n. 12, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05850

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale di servizi a r.l. Alto Serio - Onlus», in Clusone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale di servizi a r.l. Alto Serio - Onlus», in liquidazione, con sede in Clusone (Bergamo) (codice fiscale 02605790167) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Serenella Rossano, nata ad Agordo (Belluno) il 15 novembre 1964, con studio in Milano, via Bigli n. 21, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05846

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «DDS Services Società cooperativa a r.l.», in Verdellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «DDS Services Società cooperativa a r.l.», con sede in Verdellino (Bergamo) (codice fiscale 02926590163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Serenella Rossano, nata ad Agordo (Belluno) il 15 novembre 1964 con studio in Milano, via Bigli n. 21, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05847

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Non solo stampa - Tipolitografia - Società cooperativa a r.l.», in Pomarance, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Non solo stampa - Tipolitografia società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Pomarance (Pisa) (codice fiscale n. 01442350508) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Palmeri, nato a Polia (Vibo Valenzia) il 26 novembre 1941, con studio in Livorno, via Fiume n. 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05848

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Edile Oritana a r.l.», in Oria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 novembre 2003 e dei successivi accertamenti in data 20 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Edile Oritana a r.l.», con sede in Oria (Brindisi) (codice fiscale 01267440749) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Cosima Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959 con studio in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05849

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 97 del 26 aprile 2004 con il quale al laboratorio G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, via Imola n. 14 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, via Imola n. 14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met. II
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato p.to 5.3
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 p.to 2, 3, 3 e1
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2, 2, 3 e 3
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met. VI
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met. V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4B
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2 p.to 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 par. 3.2

07A05966

DECRETO 20 giugno 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 39 del 16 febbraio 2007 con il quale al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcol metilico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met B
Anidride solforosa libera, combinata, totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 par. 3.2

07A05965

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2007.

Revoca alla società «Centro assistenza fiscale Cidec S.r.l.» - in breve «CAF Cidec S.r.l.», in Roma, dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione concessa in data 11 maggio 2007 alla società «Centro assistenza fiscale Cidec S.r.l.» - in breve «CAF Cidec S.r.l.», con sede in Roma, piazza Capranica n. 95 - c.a.p. 00186 per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 32, lettera *e)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni.

1) La società «Centro assistenza fiscale Cidec S.r.l.» - in breve «CAF CIDEC S.r.l.» non è soggetto legittimato alla costituzione di un CAF ai sensi della richiamata lettera *e)* dell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto l'unico socio del CAF è la Federazione europea autonoma piccoli imprenditori - F.E.A.P.I., di matrice sindacale.

2) I CAF di cui all'art. 32, lettera *e)* del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241:

non sono di matrice sindacale;

non possono essere costituiti da un'associazione sindacale;

possono essere costituiti da imprenditori che, quali sostituti di imposta, hanno complessivamente almeno 50.000 dipendenti.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne - Ufficio rapporti con i Caf e altri intermediari, ed alla società interessata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, art. 9, comma 1, lettera *b)*.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 32, lettera *e)*.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A06040

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 5 aprile 2007.

Protocollo di intesa per l'individuazione dei contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi nel comune di Poggibonsi, stipulato in data 23 novembre 2006. (pos. 26083). (Deliberazione n. 07/182).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario avv. Marco Baldassarri, delegato per il settore,

Premesso

che nell'ambito dei comparto regioni e autonomie locali la disciplina dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990, e successive modifiche e integrazioni, è disciplinata dall'Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 19 settembre 2000 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo, DICCAP dipartimento enti locali, Camere di commercio - Polizia municipale e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE - e valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 2002;

che il predetto Accordo, all'art. 5, stabilisce che con appositi protocolli di intesa da stipularsi in sede di negoziazione decentrata tra gli Enti e le organizzazioni sindacali, devono essere individuati per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;

che a tale scopo, in data 27 novembre 2006 il comune di Poggibonsi (Siena) ha trasmesso a questa Commissione un «protocollo di intesa» siglato in data 23 novembre 2006 tra lo stesso comune di Poggibonsi e le Segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl (atto prevenuto in data 12 dicembre 2006) con il quale sono stati individuati i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;

che, inoltre, il comune di Poggibonsi e le OO.SS. interessate hanno sottoscritto in data 20 settembre 2006 anche un «Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza» con il quale hanno determinato il contingente di personale dirigenziale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;

che in data 21 dicembre 2006 la Commissione ha inviato i due suddetti documenti alle Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che in data 10 gennaio 2007 è pervenuto il parere dell'Unione consumatori la quale ha fatto presente di non avere osservazioni sul contenuto degli accordi di cui sopra;

Considerato

che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi, delle prestazioni indispensabili, delle modalità di proclamazione ed effettuazione degli scioperi, il protocollo di intesa di cui trattasi è conforme alla regolamentazione attualmente vigente nel settore regioni e autonomie locali;

che, in particolare, ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di astensione dal lavoro, l'Allegato «A» del protocollo di intesa stabilisce per ciascuno dei servizi individuati come essenziali il contingente di personale da esonerare dallo sciopero;

che, inoltre, il «Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza» individua il contingente di personale dirigenziale da esonerare dallo sciopero;

che, infine, il protocollo di intesa in esame, stabilisce espressamente che i contingenti di personale dettagliatamente indicati nell'Allegato «A» al citato protocollo, devono essere assicurati anche nel caso di assemblea sindacale durante il cui svolgimento deve comunque essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili;

Valuta idoneo

il «protocollo di intesa» siglato in data 23 novembre 2006 tra lo stesso comune di Poggibonsi (Siena) e le Segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl avente ad oggetto l'individuazione dei contingenti di personale di diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, nonché il «Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza» sottoscritto tra lo stesso comune di Poggibonsi e le Segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl in data 20 settembre 2006 avente ad oggetto l'individuazione del contingente di personale dirigenziale addetto ai servizi minimi essenziali, esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;

Dispone

la trasmissione della presente delibera alle segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl, al comune di Poggibonsi, al Ministro degli interni, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone

altresì la pubblicazione del verbale di intesa, dell'allegato Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di personale di diverse categorie e profili professionali, addetti ai servizi minimi essenziali, esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

A seguito della deliberazione G.C. n. 132 del 14 novembre 2006, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi d'intesa raggiunta in data 9 novembre 2006 tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale del Comune di Poggibonsi, il giorno 23 novembre 2006, alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

Visti:

la legge n. 146/1990, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero;

l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dei comparto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002.

Ritenuto di dover procedere alla riformulazione dei termini dei precedenti accordi intervenuti sulla materia tra l'Amministrazione comunale di Poggibonsi e le OO.SS., alla luce della normativa sopra richiamata, nonché delle modifiche apportate alla struttura-organizzativa dell'Ente comunale nel tempo e dei nuovo inquadramento professionale del personale in servizio in ottemperanza al C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

Ai sensi dell'art. 5 del sopracitato accordo collettivo quadro del 19 settembre 2002.

Formalizzano e sottoscrivono, il seguente protocollo d'intesa con la finalità di:

- dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, individuando i contingenti di personale, le cui prestazioni sono da ritenere indispensabili, e pertanto devono essere garantite, nei singoli settori/unità organizzative di staff dell'Amministrazione comunale di Poggibonsi.

Art. 1.

Campo di applicazione

Le norme del presente protocollo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato.

Art. 2.

Preavviso e modalità di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al prospetto allegato, sono tenute a darne comunicazione all'ente, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare:

la durata dell'astensione dal lavoro e le categorie di lavoratori interessati;

le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.

In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.

Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

In ogni caso, riguardo alle modalità di effettuazione degli scioperi, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 6 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002.

Art. 3.

Contingenti di personale che devono astenersi dallo sciopero

Il contingente di personale di ogni servizio essenziale normalmente erogato da questo Ente che deve astenersi dallo sciopero è individuato nell'allegato «A» al presente accordo.

In occasione di ogni sciopero, ciascun dirigente individuerà in base alle statuizioni del presente protocollo d'intesa, con apposito ordine di servizio, i nominativi dei propri dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili e perciò esonerati dall'effettuazione dello scio-

pero. Lo stesso dirigente provvederà inoltre alla comunicazione dei suddetti nominativi alle OO.SS. ed ai dipendenti contingentati entro il quinto giorno precedente allo sciopero. Qualora lo sciopero cada di giorno festivo, domenicale o infrasettimanale, tale comunicazione verrà effettuata entro il sabato della settimana antecedente. Il criterio di scelta sarà quello dell'ordine alfabetico - a rotazione - tra i dipendenti con profilo professionale e categoria necessarie per ciascun servizio da garantire. Al momento della ricezione della comunicazione, il dipendente potrà esprimere al proprio dirigente la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

Qualora uno dei dipendenti contingentati si assenti dal servizio per infortunio o malattia, il dirigente competente potrà sostituirlo immediatamente con altro dipendente, che verrà quindi a far parte del personale esonerato dallo sciopero.

Art. 4.

Clausole di salvaguardia nei contratti di servizio o di appalto

L'Amministrazione avrà cura di prevedere che nei contratti di servizio o di appalto siano inserite clausole di salvaguardia che garantiscano in ogni caso, anche in costanza di situazioni di conflittualità che non interessano il settore del pubblico impiego, le prestazioni minime individuate con il presente accordo.

Art. 5.

Assemblea

Durante lo svolgimento delle assemblee sindacali deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili di cui all'Allegato «A» al presente protocollo d'intesa, così come disciplinato dall'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.

Pertanto in occasione dell'assemblea i dirigenti competenti individueranno in analogia a quanto previsto al punto 3 del presente protocollo d'intesa, i nominativi dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili e perciò esonerati dallo sciopero.

Per il personale insegnante ed educativo, le ore di assemblea usufruite in orario di erogazione del servizio verranno incluse nel computo delle ore individuali di cui al punto 10 dell'allegato «A» al presente protocollo d'intesa, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina nell'ipotesi di superamento del limite delle 40 ore individuali per anno scolastico. Il suddetto personale sarà pertanto contingentato in caso di assemblea solo se, complessivamente, nel corso dell'anno scolastico vengono superate 40 ore individuali di assenza per sciopero o assemblea. Le OO.SS. si impegnano a tal fine a convocare le assemblee in orari che riducano al minimo l'interruzione dei servizi educativi e in tempi utili a dare la dovuta informazione all'utenza (con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, escluso il sabato).

Art. 6.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme contenute nella legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, nell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del compatto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002.

Art. 7.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

Anteriormente alla proclamazione dello sciopero dovranno essere espletate le procedure di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, di cui agli articoli 7 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002, con le modalità indicate nei medesimi articoli.

ALLEGATO «A»

ELENCO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E CONTINGENTI DI PERSONALE DA MANTENERE IN SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

1) STATO CIVILE.

Attività garantite:

Ricevimento delle denunce delle nascite e delle morti.

Personale da mantenere in servizio:

un istruttore amministrativo (cat. C) oppure un collaboratore amministrativo cat. B.

In caso di sciopero per l'intera giornata il suddetto personale sarà contingentato per tre ore, dalle ore 9 alle ore 12. Nell'ipotesi di sciopero parziale, non si procede al contingentamento purché siano garantite almeno tre ore di apertura al pubblico.

2) SERVIZIO ELETTORALE.

Attività garantite:

tutte le attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.

Personale da mantenere in servizio:

un addetto da individuare tra i profili di: istruttore amministrativo cat. C, collaboratore amministrativo cat. B, o istruttore direttivo cat. D, per l'intero orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero. Nel periodo elettorale nei venti giorni che decorrono dall'ottavo giorno antecedente la votazione il suddetto contingente viene integrato con un ulteriore unità di personale, tra i profili sopra individuati, e verrà garantita l'apertura dell'Ufficio elettorale per dodici ore giornaliere.

3) POLIZIA MUNICIPALE.

Attività garantite:

devono essere garantite le seguenti prestazioni minime riguardanti la tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica:

a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;

b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;

c) attività di pronto intervento;

d) attività della centrale operativa;

e) vigilanza alla casa municipale;

f) assistenza al settore opere pubbliche in caso di sgombero della neve.

Personale da mantenere in servizio:

in ciascuno dei due turni diurni, sia in caso di sciopero per l'intera giornata, sia in caso di sciopero breve, si provvederà a contingentare:

un «Istruttore direttivo di vigilanza» cat. D;

due «Istruttori di vigilanza» cat. C.

Il numero dei dipendenti contingentati non potrà comunque essere superiore e quello ordinariamente previsto in servizio per lo specifico giorno in cui cade lo sciopero.

4) PROTEZIONE CIVILE.

Da presidiare con personale in reperibilità:

a) nell'ipotesi in cui sia già stato attivato il servizio di pronta reperibilità e di pronto intervento con provvedimento assunto per finalità di protezione civile, nonché per la pubblica incolumità, in caso si sciopero, verrà stabilito, sotto forma di contingentamento, il

mantenimento in servizio del personale individuato con l'atto di cui sopra in base alle categorie ed ai profili professionali necessari per fronteggiare l'emergenza;

b) nell'ipotesi in cui non sia stato attivato il servizio di cui sopra, qualora sopraggiungano, da parte dei competenti organi, avvisi o comunicazioni di un possibile stato di emergenza, sarà attivato un servizio di pronta reperibilità nella giornata dello sciopero, da assicurare con un contingente di personale così costituito:

un. «Istruttore direttivo tecnico» cat. D;

un «Collaboratore professionale specializzato» cat. B. sup;

un «Collaboratore professionale specializzato - segnaletica stradale» cat. B-sup;

un «Esecutore addetto manutenzione e supporto» cat. B.

Al suddetto personale, ferma restando la ritenuta corrispondente alla durata dello sciopero, verrà corrisposta l'indennità di reperibilità secondo le vigenti norme contrattuali.

5) SERVIZIO CIMITERIALE.

Attività garantite:

Trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.

Personale da mantenere in servizio:

un operatore di cat. B con profilo professionale di esecutore o collaboratore professionale specializzato.

6) RETE STRADALE.

Attività garantite:

per quanto attiene al servizio di «rete stradale» verrà valutato dal Dirigente del Settore opere pubbliche al momento dell'indizione dello sciopero, se ricorrano le particolari condizioni di particolare tutela dei cittadini tali da imporre il contingentamento di personale.

Personale da mantenere in servizio:

un «Istruttore direttivo tecnico» cat. D;

un «Collaboratore profess. specializzato o esecutore» cat. B.

7) CANTIERI.

Attività garantite:

per quanto attiene al servizio «cantieri» limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché alle misure di prevenzione per la tutela dei cittadini, verrà valutato dal Dirigente del Settore opere pubbliche al momento dell'indizione dello sciopero, se ricorrano le condizioni tali da imporre il contingentamento di personale.

Personale da mantenere in servizio:

un «Istruttore direttivo tecnico» cat. D;

un «Collaboratore profess. specializzato o esecutore» cat. B.

8) SERVIZIO NETTEZZA URBANA.

Servizio esternalizzato, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 4 del presente protocollo d'intesa.

9) ATTIVITÀ ASSISTENZIALI.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 4 del presente protocollo d'intesa.

10) ATTIVITÀ EDUCATIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO.

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente del Settore Servizi alla persona, invita, in forma scritta, il personale interessato (insegnanti scuole materne ed educatori asilo nido) a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione dello sciopero.

Decorso tale termine, tenendo conto dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente valutata l'entità della riduzione del servizio educativo e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione dei servizio all'utenza.

Secondo quanto disposto dagli art. 3 e 4 dell'Accordo collettivo nazionale del 19 settembre 2002, nell'ipotesi in cui non venga superato il limite delle 40 ore di sciopero per anno scolastico (pari ad otto giorni), non si procede ad alcuna forma di contingentamento; in caso contrario vengono individuati i contingenti di personale con le modalità che seguono.

1. *Sciopero di un'intera giornata.*

Per garantire il servizio educativo e le connesse prestazioni indispensabili.

Per le scuole dell'infanzia:

Saranno contingentati gli insegnanti che superano il limite delle 40 ore individuali di sciopero nei corso di un anno scolastico.

Per gli asili nido comunali:

Qualora nel corso di un anno scolastico si siano susseguiti più scioperi che hanno / comportato la chiusura dei servizio asilo nido per otto giornate, ulteriori scioperi non possono comportare altre sospensioni del servizio. Quindi stante la necessità di rispettare il rapporto bambini-educatori, questi ultimi dovranno essere contingentati anche nel caso in cui non abbiano superato il limite individuale delle 40 ore.

2. *Sciopero breve di durata inferiore ad una giornata lavorativa.*

Gli scioperi brevi sono computabili ai fini delle 40 ore di cui al punto 1. A tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.

Gli scioperi brevi potranno essere effettuati con le seguenti modalità:

Personale insegnante/educativo che presta servizio nell'ambito del turno antimeridiano, potrà scioperare solo nella prima ora di attività.

Personale insegnante/educativo che presta servizio nell'ambito del turno pomeridiano, potrà scioperare solo l'ultima ora di attività.

11) SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI.

Attività garantite:

Il servizio scuolabus va assicurato soltanto nei casi in cui è obbligatorio garantire il servizio istruzione di cui al punto 10.

Personale da mantenere in servizio:

nell'ipotesi in cui debba essere assicurato il servizio comunale in questione, il contingentamento riguarda gli addetti in possesso dei profilo di «Collaboratore professionale-autista scuolabus»/«Collaboratore professionale-meccanico autista», tenendo conto dei criteri di rotazione di cui all'art.3 del presente protocollo d'intesa e garantendo tutti i tipi di trasporto scolastico, ivi compresi quelli per le scuole statali.

In caso di sciopero breve di durata inferiore ad una giornata lavorativa, il personale in questione può scioperare solo nelle stesse fasce orarie in cui risulta consentito al personale insegnate ed educativo, così come stabilito al paragrafo 10 dell'allegato al presente protocollo d'intesa.

12) SERVIZIO PERSONALE.

Attività garantite:

Solo se lo sciopero sia proclamato esclusivamente per i dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese, limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, mentre per il mese di dicembre (pagamento della 13ª mensilità) dal 1° al 15.

Personale da mantenere in servizio:

un Istruttore direttivo amministrativo (cat. D) o un. Istruttore amministrativo (cat. C) o un Collaboratore amministrativo, solo nel caso in cui i suddetti adempimenti non siano già stati evasi.

13) FARMACIA.

Durante i periodi di servizio ordinario.

Attività garantite:

erogazione del servizio «a chiamata», limitatamente all'orario di apertura al pubblico.

Personale da mantenere in servizio:

un Funzionario farmacista cat. D o Dirigente farmacia.

Durante i periodi di servizio in turno.

Attività garantite:

erogazione del servizio «a chiamata», 24 ore su 24.

Personale da mantenere in servizio:

tre unità di personale con il profilo da scegliere fra i profili tecnici facenti parte dell'organico della farmacia.

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE
AREA DELLA DIRIGENZA

A seguito della deliberazione G.C. n. 113 del 19 settembre 2006, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di tale accordo, il giorno 20 settembre 2006, alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

➢ La delegazione trattante di parte pubblica composta da:

PATRIZIA NUZZI (Presidente)
ANNALISA CARAPELLI

➢ La delegazione trattante di parte sindacale composta da:

al termine del quale le parti, come sopra costituite, hanno sottoscritto il seguente Contratto collettivo decentrato integrativo.

Preliminare

Accordo integrativo attuativo dell'Accordo collettivo nazionale del 7 maggio 2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, preliminare alla sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale.

Contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni: un dirigente individuato a rotazione tra il personale in servizio.

07A05938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 528 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale: ZOLPIDEM RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, Graff-Arco-Strasse, 3 Ulm (Germania) rappresentante legale per l'Italia Ratiopharm Italia S.r.l., viale Monza, 270 - Milano.

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681018/M (in base 10) 13XXVU (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681020/M (in base 10) 13XXVW (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681032/M (in base 10) 13XXW8 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681044/M (in base 10) 13XXWN (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681057/M (in base 10) 13XXX1 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681069/M (in base 10) 13XXXF (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681071/M (in base 10) 13XXXH (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681083/M (in base 10) 13XXXV (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037681095/M (in base 10) 13XXY7 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037681107/M (in base 10) 13XXYM (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037681119/M (in base 10) 13XXYZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg zolpidem tartrato;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato (Tipo A), magnesio stearato, ipromellosa.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (agente colorante E171).

Produzione: Synthon Hispania S.L. Sant Bi de Llobregat (Spagna) - Merckle GmbH Ludwing Merckle Strasse, 3 - 89143 Blaubeuren (Germania).

Controllato da: Merckle GmbH Graf-Arco-Strasse, 3 Ulm (Germania).

Rilasciato da: Merckle GmbH Ludwing Merckle Strasse, 3 - 89143 Blaubeuren (Germania).

Confezionato da: Merckle GmbH Graf-Arco-Strasse, 3 Ulm (Germania) - Synthon Hispania S.L. Sant Bi de Llobregat (Spagna) - MPF BV Appelhof 13 - 8465 RX Heerenveen Olanda.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento a breve termine dell'insonnia;

le benzodiazepine o sostanze benzodiazepinosimili sono indicate soltanto quando i disordini sono gravi, disabilitanti o costringono il soggetto ad estremi stati di angoscia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681018/M (in base 10) 13XXVU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681020/M (in base 10) 13XXVW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681032/M (in base 10) 13XXW8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681044/M (in base 10) 13XXWN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681057/M (in base 10) 13XXX1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681069/M (in base 10) 13XXXF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681071/M (in base 10) 13XXXH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037681083/M (in base 10) 13XXXV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037681095/M (in base 10) 13XXY7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037681107/M (in base 10) 13XXYM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037681119/M (in base 10) 13XXYZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06012

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epitrast»

Estratto determinazione n. 529 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale: EPITRAST.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., via Mazzini, 20 - 20123 Milano.

Confezioni:

5 mg/24h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453014/M (in base 10) 13QZ6Q (in base 32);

5 mg/24h cerotti transdermici 30 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453026/M (in base 10) 13QZ72 (in base 32);

10 mg/24h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453038/M (in base 10) 13QZ7G (in base 32);

10 mg/24h cerotti transdermici 30 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453040/M (in base 10) 13QZ7J (in base 32);

15 mg/24h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453053/M (in base 10) 13QZ7X (in base 32);

15 mg/24h cerotti transdermici 30 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453065/M (in base 10) 13QZ89 (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Composizione: un cerotto transdermico contiene:

principio attivo: 15,70 mg di nitroglicerina/6,38 cm^2 e rilascia 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore (o,2 mg/ora);

eccipienti: copolimero acrilato-vinilacetato (Durotak 387-2516), idroabietil ftalato (Cellolyn 21 E), polibutiltitanato, foglio di polipropilene laccato.

Produzione: Lts Lohmann Terapie-Systeme AG, Lohmann-Strasse 2, D-56626 Andernach, Germania.

Rilascio: Rottapharm Ltd, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo dell'angina pectoris in monoterapia o in associazione con altra terapia anti-anginosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

5 mg/24h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453014/M (in base 10) 13QZ6Q (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

5 mg/24h cerotti transdermici 30 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453026/M (in base 10) 13QZ72 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg/24h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453038/M (in base 10) 13QZ7G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg/24h cerotti transdermici 30 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453040/M (in base 10) 13QZ7J (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

15 mg/24h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453053/M (in base 10) 13QZ7X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

15 mg/24h cerotti transdermici 30 cerotti in bustine AL/PE/PAPER - A.I.C. n. 037453065/M (in base 10) 13QZ89 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06014

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eloxatin»

Estratto determinazione n. 530 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale: ELOXATIN.

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis S.p.A., viale L. Bodio, 37/B - Milano.

Confezione: 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 40 ml - A.I.C. n. 034411052/M (in base 10) 10U4KD (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 40 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono:

principio attivo: 200 mg di oxaliplatino;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Sanofi Winthrop Industrie 6 boulevard de l'Europe 21800 Quetigny (Francia) - Aventis Pharma Ltd Rainham Road South Dagenham Essex RM10 7XS (Regno Unito).

Indicazioni terapeutiche: oxaliplatino in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e acido folinico (AF) è indicato per trattamento adiuvante del cancro al colon di stadio III (C di Duke) dopo resezione completa del tumore primario.

Trattamento del cancro colorettale metastatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 40 ml - A.I.C. n. 034411052/M (in base 10) 10U4KD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 546,81 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 902,45 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06013

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Mayne»

Estratto determinazione n. 531 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA MAYNE.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l., via Orazio 20/22 - 80122 Napoli.

Confezioni:

2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche PVC da 50 ml - A.I.C. n. 037597010/M (in base 10) 13VCUL (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche PVC da 100 ml - A.I.C. n. 037597022/M (in base 10) 13VCUY (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche PVC da 200 ml - A.I.C. n. 037597034/M (in base 10) 13VCvB (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche Polyolefin da 50 ml - A.I.C. n. 037597046/M (in base 10) 13VCVQ (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche Polyolefin da 100 ml - A.I.C. n. 037597059/M (in base 10) 13VCW3 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 sacche Polyolefin da 200 ml - A.I.C. n. 037597061/M (in base 10) 13VCW5 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PVC da 50 ml - A.I.C. n. 037597073/M (in base 10) 13VCWK (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PVC da 100 ml - A.I.C. n. 037597085/M (in base 10) 13VCWX (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PVC da 200 ml - A.I.C. n. 037597097/M (in base 10) 13VCX9 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche Polyolefin da 50 ml - A.I.C. n. 037597109/M (in base 10) 13VCXP (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche Polyolefin da 100 ml - A.I.C. n. 037597111/M (in base 10) 13VCXR (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche Polyolefin da 200 ml - A.I.C. n. 037597123/M (in base 10) 13VCY3 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 50 sacche PVC da 50 ml - A.I.C. n. 037597135/M (in base 10) 13VCYH (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 50 sacche PVC da 100 ml - A.I.C. n. 037597147/M (in base 10) 13VCYV (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 50 sacche Polyolefin da 50 ml - A.I.C. n. 037597150/M (in base 10) 13VCYY (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 50 sacche Polyolefin da 100 ml - A.I.C. n. 037597162/M (in base 10) 13VCZB (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PVC da 200 ml - A.I.C. n. 037597174/M (in base 10) 13VCZQ (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche Polyolefin da 200 ml - A.I.C. n. 037597186/M (in base 10) 13VD02 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

principio attivo: 2 mg di ciprofloxacina (come ciprofloxacina lattato);

eccipienti: glucosio monoidrato, acido lattico, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico per la correzione del pH.

Produzione: Biomendi S.A. Pol Ind. De Bernedo s/n Bernedo (Alava) Spagna.

Rilascio dei lotti: Mayne Pharma Plc Queensway Royal Leamington S.p.a. - Warwickshire CV31 - 3 RW UK.

Indicazioni terapeutiche: la ciprofloxacina è indicata per il trattamento delle infezioni gravi e/o a rischio di vita causate da patogeni sensibili alla ciprofloxacina. Le seguenti indicazioni possono essere considerate per il trattamento con ciprofloxacina in pazienti adulti laddove la terapia orale non è possibile o non è affidabile.

infezioni complicate delle vie urinarie;

infezioni intra-addominali (la componente anaerobica deve essere coperta da un antibatterico appropriato;

infezioni complicarte della cute e dei tessuti molli causate da batteri gram-negativi;

osteomielite;

sepsi causata da batteri Gram-negativi;

polmonite causate da batteri Gram-negativi.

In caso di infezioni da Streptococcus pneumonite la ciprofloxacina non rappresenta il farmaco di prima scelta.

Nei bambini e negli adolescenti (5-17 anni).

Esacerbazioni polmonari acute della fibrosi cistica causate da Pseudomonas aeruginosa nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra i 5-17 anni.

In caso di infezioni miste con anaerobi la ciprofloxacina deve essere associata ad altri antibiotici efficaci nei confronti degli anaerobi.

Bisogna tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche Polyolefin da 100 ml - A.I.C. n. 037597111/M (in base 10) 13VCXR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 102,13 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 168,56 euro.

2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche Polyolefin da 200 ml - A.I.C. n. 037597123/M (in base 10) 13VCY3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 232,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 383,06 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06007

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinestic»

Estratto determinazione n. 532 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale: SINESTIC.

Titolare A.I.C.: Biofutura Pharma S.p.A., via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

Concessionaria per la vendita: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.A, via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

Confezioni:

Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg - A.I.C. n. 035260215/M (in base 10) 11N1TR (in base 32);

Turbohaler 2 inalatore 60 dosi 320/9 mcg - A.I.C. n. 035260227/M (in base 10) 11N1U3 (in base 32);

Turbohaler 3 inalatore 60 dosi 320/9 mcg - A.I.C. n. 035260239 (in base 10) 11N1UH (in base 32);

Turbohaler 10 inalatore 60 dosi 320/9 mcg - A.I.C. n. 035260241 (in base 10) 11N1UK (in base 32);

Turbohaler 18 inalatore 60 dosi 320/9 mcg - A.I.C. n. 035260254/M (in base 10) 11N1UY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Composizione: ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene:

principio attivo: budesonide 320 microgrammi/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 9 microgrammi/inalazione.

Sinestic 320/9 microgrammi/inalazione fornisce quantità di budesonide e di formoterolo pari a quelle fornite dai corrispondenti monocomposti Turbohaler, precisamente 400 microgrammi/inalazione di budesonide (dose erogata) e 12 microgrammi/inalazione di formoterolo (dose erogata), quest'ultima indicata sulle confezioni come 9 microgrammi/inalazione (dose inalata);

eccipienti: lattosio monoidrato (contenente proteine del latte).

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: AstraZeneca AB - AstraZeneca Liquid Production Sweden - Kvarnbergagatan 12 - S-151 - 85 Sodertalje (Svezia).

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti:

AstraZeneca UK Limited - Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

N.V. AstraZeneca S.A. - Destelbergen (Belgio).

AstraZeneca GmbH - Plankstadt (Germania).

AstraZeneca GmbH - Wedel (Germania).

AstraZeneca Farmaceutica Spain - Porrino (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

asma: Sinestic 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e $beta_2$-agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con $beta_2$-agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»,

o pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $beta_2$-agonisti a lunga durata d'azione;

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): Sinestic 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel trattamento sintomatico di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva grave (FEV_1 50% del normale) e storia di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg - A.I.C. n. 035260215/M (in base 10) 11N1TR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 41,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 69,16.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1280 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 03227750969), con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Medicinale IBUPROFENE PLIVA.

Confezioni:

«400 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 034602019;

«400 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034602021,

è ora trasferita alla società: Biohealth pharmaceuticals S.r.l., (codice fiscale n. 01740710684), con sede legale e domicilio fiscale in viale Africa, 36 - 00144 (Roma),

con conseguente variazione della denominazione del medicinale in IBUPROFENE BIOHEALTH PHARMACEUTICALS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05981

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isosorbide Mononitrato Union Health»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1281 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l., (codice fiscale n. 06831491003), con sede legale e domicilio fiscale in via Roccamandolfi, 1 - 00156 (Roma).

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO UNION HEALTH.

Confezioni:

«20 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 033288010;

«40 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033288022;

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 033288034;

«60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 033288046;

è ora trasferita alla società: Sigma tau generics S.p.a., (codice fiscale n. 08065951009), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma),

con conseguente variazione della denominazione del medicinale in ISOSORBIDE MONONITRATO SIGMA TAU GENERICS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Artrocur C.M.»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1282 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Interalia S.r.l., (codice fiscale n. 03379020260), con sede legale e domicilio fiscale in via N. Tommaseo, 24 - 35131 (Padova).

Medicinale ARTROCUR C.M.

Confezione: «5% crema» tubo g 50 - A.I.C. n. 036188011;

è ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., (codice fiscale n. 05849130157), con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05983

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cortiflam»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1283 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., (codice fiscale n. 10616310156), con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia 99 - 26900 Lodi - Fraz. San Grato (Lodi).

Medicinale: CORTIFLAM.

Confezioni:

«2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727015;

«2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727027;

«2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727039,

è ora trasferita alla società: Mediolanum farmaceutici S.p.a., (codice fiscale n. 01689550158), con sede legale e domicilio fiscale in via San G. Cottolengo, 15 - 20143 (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05984

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nifedicron»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1284 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., (codice fiscale n. 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 (Milano).

Medicinale: NIFEDICRON.

Confezioni:

«30 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 033746013;

«60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 033746025,

è ora trasferita alla società: Pliva pharma S.p.a., (codice fiscale n. 03227750969), con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

07A05985

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 455 del 26 aprile 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krinuven».

Nell'estratto della determinazione n. 455 del 26 aprile 2007 relativa al medicinale per uso umano KRINUVEN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2007 - serie generale - n. 108 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(classificazione ai fini della fornitura) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

leggasi:

(classificazione ai fini della fornitura) - OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

07A05936

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 474 del 14 maggio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Sandoz».

Nell'estratto della determinazione n. 474 del 14 maggio 2007 relativa al medicinale per uso umano CETIRIZINA SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 2007 - serie generale - n. 119 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

(classificazione ai fini della rimborsabilità) accanto alla classe di rimborsabilità A si intenda aggiunta «NOTA 89»;

dove è scritto:

(classificazione ai fini della fornitura - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

leggasi:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/ALU - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/ALU - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

07A05935

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 475 del 14 maggio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Winthrop».

Nell'estratto della determinazione n. 475 del 14 maggio 2007 relativa al medicinale per uso umano CETIRIZINA WINTHROP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 2007 - serie generale - n. 119, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

(classificazione ai fini della rimborsabilità) accanto alla classe di rimborsabilità A si intenda aggiunta «NOTA 89».

07A05934

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»

(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2007)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2007, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 6, prima colonna, all'art. 6, comma 6, al terzo rigo, dove è scritto: «...sono sostituite dalle seguenti "8 milioni"...», leggasi: «...sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni"...»; ed ancora, alla pagina 6, seconda colonna, all'art. 6, comma 7, nel secondo periodo, dove è scritto: «...con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,...», leggasi: «...con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*,* su proposta del Ministro *per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro* dell'economia e delle finanze,...».

07A06166

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 giugno 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Iscrizione di varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*- serie generale - n. 138 del 16 giugno 2007).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2007, alla pag. 16, prima colonna, all'art. 1, comma 1, sotto la colonna «Responsabile della conservazione in purezza», dove è scritto: «*Economo* Seeds S.r.l. Licata (Agrigento)», leggasi: «*Ecnomo* Seeds S.r.l. Licata (Agrigento)».

07A05929

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-153) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 7 0 4 *

€ 1,00